



Comune di Alagna

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
O SOGGETTE A
SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 56 in data 23.12.2008
Modificato con deliberazione del C.C. n. 46 in data 29.11.2014

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2	Classificazione del Comune.....	3
Art. 3	Oggetto della tassa	4
Art. 4	Soggetti passivi della tassa.....	4
Art. 5	Tariffa per l'applicazione della tassa.....	5
Art. 6	Occupazioni permanenti e temporanee	5
Art. 7	Graduazione della tassa.....	5
Art. 8	Occup. permanenti soggette al pagamento e tariffe applicate	6
Art. 9	Esenzione dalla tassa.....	7
Art. 10	Modalità per la richiesta, rilascio e revoca concess. e autorizzazioni	8
Art. 11	Revoca di concessioni e autorizzazioni.....	10
Art. 12	Denuncia e versamento della tassa.....	10
Art. 13	Passi carrabili	13
Art. 14	Autovetture per trasporto pubblico.....	14
Art. 15	Occupazioni con cavi e impianti in genere e relativa tassa	14
Art. 16	Occup. Permanenti con cavi e condutture az. erog. pubbl. servizi....	14
Art. 17	Distributori di carburanti – determinazione della tassa.....	15
Art. 20	Concessioni-Autorizzazioni per occup. Temporanee in genere	16
Art. 21	Occupazioni temporanee – disciplina e tariffe	17
Art. 22	Rettifica ed accertamento d'ufficio	18
Art. 23	Sanzioni tributarie ed interessi.....	19
Art. 24	Riscossione coattiva.....	19
Art. 25	Modalità di gestione del tributo	20
Art. 26	Disposizioni finali.....	20
All/ 1	Classificazione strade ed aree.....	21

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni introdotte dal D.Lgs. 28/12/1993, n. 566, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Agli effetti dell'art. 43, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, questo Comune appartiene alla classe 5^a avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati annualmente pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, pari a 903 unità.

Art. 3 - Oggetto della tassa

1. Conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa si rende applicabile anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di strade private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici delle case private aperti al pubblico, sui tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.
6. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.

Art. 4 - Soggetti passivi della tassa

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie

effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

Art. 5 - Tariffa per l'applicazione della tassa

1. Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. La tassa è determinata in base ai valori minimi e massimi previsti dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507. I suddetti valori costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

Art. 6 - Occupazione permanenti o temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

Art. 7 - Graduazione e determinazione della tassa

1. La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale riguardo, le strade e le aree di cui al precedente art. 4, comma 1, sono classificate in due categorie così come identificato nell'allegato 1) al presente regolamento.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Non si fa luogo alla tassazione per le occupazioni che il relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni di cui all' art. 14 del presente regolamento, effettuate nell'ambito

della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate, cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Art. 8 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento e relative tariffe applicate

1. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa;
 - a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
 - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;
 - d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
 - e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
2. La tassa per le occupazioni permanenti è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa prevista per le occupazioni di suolo comunale è ridotta al cinquanta per cento.
4. Per le occupazioni effettuate con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è pari al 30 per cento di quella per le occupazioni di suolo comunale. La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con

quella di cui al precedente comma 3).

5. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli edifici, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiedi o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte del sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie stesse.
6. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alla tariffa approvata dal Comune.
7. Ove le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico esercitate dal medesimo soggetto, la tassa sarà applicata innanzitutto per l'occupazione del suolo e, quanto al soprassuolo/sottosuolo, per la parte di superficie che eccede l'occupazione del suolo stesso.

Art. 9 - Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale, le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, e le occupazioni con veicoli adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari che non si protraggano per una durata superiore alle tre ore;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita

al Comune, al termine della concessione medesima. Nel caso in cui la devoluzione gratuita sia solo parziale, l'esenzione sarà proporzionalmente limitata;

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 10 – Modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca delle concessioni ed autorizzazioni

1. Gli interessati, prima di porre in essere qualunque occupazione di suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo, debbono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni comunali.
2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni debbono essere presentate all'Ufficio di Polizia Locale del Comune:
 - a) per le occupazioni esercitate in modo permanente, mediante l'installazione di chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile;
 - b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali:
 - passi carrabili la cui esecuzione comporti modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art.44, comma 4, D.Lgs. 15/11/1993, n.507;
 - semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art. 44, comma 7, D.Lgs. 15/11/1993, n.507, in corrispondenza dei quali gli interessati intendono apporre l'apposito cartello di divieto di sosta;
 - c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con conduttore e cavi, e gli impianti in genere per la distribuzione di carburanti;
 - d) per le occupazioni a carattere permanente, esercitate con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure esercitate con tende fisse oppure retrattili, con cartelli pubblicitari e simili;
 - e) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili;
 - f) per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili;
 - g) per ogni altra occupazione di competenza comunale diversa da quelle previste ai punti precedenti.

3. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai responsabili degli Uffici di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata a nome del condominio stesso con l'indicazione sull'atto, oltre che del codice fiscale del condominio, del nominativo del condomino o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune debbono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
6. Per il pagamento della tassa si applica il successivo art. 12..
7. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico, anche i seguenti elementi:
 - a) la superficie concessa in uso esclusivo, tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza del versamento della tassa o della prima rata della stessa e delle rate successive;
 - e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.
8. Al provvedimento deve essere, altresì, allegato il prospetto di determinazione della tassa dovuta.
9. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.
10. Le concessioni e le autorizzazioni di cui trattasi vengono rilasciate a titolo precario e possono essere revocate in qualsiasi momento, anche con effetto immediato, ad insindacabile giudizio dei competenti organi del Comune, senza che i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa occupazione come indicato dal successivo art. 11.
11. Per quant'altro non previsto dal presente regolamento riguardo alle modalità e ai tempi di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni in argomento, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed ai Regolamenti comunali.
12. La concessione o l'autorizzazione non può essere ceduta né *in toto* né in parte dal titolare richiedente. Può, comunque, essere consentita la voltura a giudizio insindacabile del Comune previa domanda di variazione dell'intestazione.
13. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce precedenza, così come la

richiesta fatta da titolari di esercizi commerciali o artigianali che richiedano la concessione dello spazio antistante il proprio negozio per l'esposizione della merce in vendita.

Art. 11 - Revoca di concessioni o autorizzazioni

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 10, comma 3, ed è sempre possibile. Tale revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.
3. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
 - a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
 - b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
 - d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.
4. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione. Nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.
5. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normativa di Legge.

Art. 12 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia potrà avvenire utilizzando gli appositi modelli all' uopo predisposti dagli uffici comunali competenti (o dal concessionario nel caso di servizio esternalizzato). La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento, o la quietanza, deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto, o tramite versamento diretto contro rilascio di quietanza.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato preferibilmente mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune. Nel caso di gestione diretta del servizio, il versamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale che ne rilascerà quietanza.
6. I versamenti diretti, nel caso di gestione affidata in concessione, saranno quietanzati mediante emissione di bolletta staccata da bollettari a madre e figlia debitamente vidimati ed assunti in carico secondo le disposizioni di cui al D.M. 26/04/1994.
7. Il versamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimo, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Per le occupazioni di cui all'art. 16 del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
9. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
10. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

11. Sono, comunque, escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento - di cui al comma 3 del presente articolo - le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.
12. Per le occupazioni permanenti, il responsabile dell'Ufficio concedente è tenuto ad inviare copia dell'atto di concessione all'Ufficio Tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa.
13. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
14. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
15. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
16. Per le occupazioni temporanee il responsabile dell'Ufficio concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa. Il pagamento della tassa è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.
17. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad euro 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
18. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo da corrispondere non superi la quota di 1,00 euro, sia per le occupazioni a carattere permanente che temporaneo.
19. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile dell'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 4.

Art. 13 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie tassabile si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. La tariffa applicabile ai passi carrabili è quella riferita alle occupazioni ordinarie ridotta ad 50 per cento.
4. Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili - e, come tali, soggetti a tassazione - quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospicienti ad aree private gravate da servitù pubblica.
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'Ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
La tariffa applicabile è quella riferita alle occupazioni ordinarie ridotta al 50 per cento.
7. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa prevista per le occupazioni ordinarie è ridotta al 10 per cento.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa prevista per le occupazioni ordinarie è ridotta al 30 per cento.
8. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.
La messa in pristino dell'assetto stradale sarà effettuata a spese del richiedente.

Art. 14 - Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Nel caso di uso promiscuo di detti posti da parte di autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa sarà imputata pro quota a ciascun concessionario, applicando la corrispondente aliquota prevista dalla tariffa alla superficie che risulta dividendo tutte le aree destinate a sosta di dette autovetture per il numero di queste ultime.

Art. 15 - Occupazioni con cavi e impianti in genere criteri di determinazione della tassa

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo la tariffa all'uopo prevista.
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfetaria, secondo la tariffa all'uopo prevista.
3. Ove il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
4. La tassa non si applica per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 16 – Occupazioni permanenti effettuate con cavi e condutture da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica una tassa determinata forfetariamente ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, così come modificato ed integrato dall'art. 18 della legge 23/12/1999, n. 488.

Art. 17 - Distributori di carburanti: determinazione della tassa

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua secondo l'apposita previsione tariffaria.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dalla vigente tariffa, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 18 - Apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata dalla vigente tariffa.

Art. 19 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi soggette al pagamento della relativa tassa:
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali o sotterranei compreso il deposito di materiali;

- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, *stands* pubblicitari;
- c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampada, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) impianti portainsegne, *réclame* e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari *Decauville*, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione comunale
- h) autoveicoli, ad esclusivo uso pubblicitario, in sosta senza conducente su spazi ed aree pubbliche del territorio comunale
- i) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 20 - Concessioni - Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere

1. Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. n. 10 del presente regolamento.
2. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio della vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.
3. È riservata al giudizio del Comune la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.
4. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.
5. La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile; ne è vietata la subconcessione.

Art. 21 - Occupazioni temporanee disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 7 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiori ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50 per cento.
2. La tassa si applica, a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato 1 al presente regolamento.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Alle occupazioni con tende e simili, non si applica la riduzione di cui al successivo comma 11 del presente articolo essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.
5. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 50 per cento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
6. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'ottanta per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
7. Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 15 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80 per cento.
9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è prevista la riscossione mediante "convenzione" e la relativa tariffa è ridotta del 50 per cento.
10. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa così come deliberata ai sensi dell'art. 5 del presente

regolamento.

11. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento.
12. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta alla metà.
13. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.
14. Le riduzioni e le maggiorazioni sono tra loro cumulabili ed, in ogni caso, la tariffa minima applicabile è fissata in € 0,077 per metro quadrato e per giorno di occupazione.
15. Ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 28/12/1995, n. 549, la tariffa minima applicabile per ciascun metro quadrato di occupazione è di € 0,077.

Art. 22 - Rettifica od accertamento d'ufficio

1. Il Comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando ai contribuenti, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dell'occupazione, l'importo della tassa o della maggiore tassa accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Devono altresì essere indicati gli elementi a garanzia del contribuente di cui alla Legge n. 212/2000 e del relativo regolamento comunale di recepimento (Statuto dei diritti del contribuente), con particolare riguardo agli obblighi di motivazione del provvedimento, del soggetto referente presso il quale il contribuente può ottenere ogni informazione in merito al provvedimento stesso, alle modalità di richiesta di revisione nel merito ed a quelle di ricorso giurisdizionale.

Art. 23 - Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia di cui al precedente art. 12, si applica, oltre al pagamento della tassa dovuta una sanzione tributaria dal cento

al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione tributaria dal cinquanta al cento per cento della maggiore taxa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.
3. Le sanzioni di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Per l'omesso o tardivo pagamento della taxa o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui ai primi due commi, una sanzione pari al trenta per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
5. L'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, si applica, per tardivi versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti.
6. Sulle somme dovute per la taxa e per le relative sanzioni si applicano interessi nella misura prevista dall'art. 1, comma 165, Legge 27/12/2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Il tasso d'interesse di cui al presente comma è determinato dal Comune nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
In caso di mancata determinazione, si applicherà l'interesse legale.

Art. 24 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della taxa dovrà avvenire mediante notifica al contribuente del titolo esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, e potrà essere effettuata:
 - a) Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 46/1999 e del D.Lgs. n. 112/1999 e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.
 - b) Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, utilizzando lo strumento e le procedure dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639. Si applica l'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.

2. Nel caso di gestione in concessione, la riscossione coattiva avverrà esclusivamente con l'applicazione delle procedure previste al precedente punto 1, lettera b).

Art. 25 – Modalità di gestione del tributo

1. Il Comune gestisce direttamente la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al presente Regolamento.
2. A tal fine l'Ente designa un Funzionario cui sono attribuiti i poteri ed i compiti per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e s.m.i.

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO**

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE

CATEGORIA I

1	Corso Vittorio Veneto
2	Piazza Castello
3	Via Bernardino Caimi
4	Via Dante
5	Via Fontana Nocca
6	Via Matteotti
7	Via Monte Grappa
8	Via Montello
9	Via Nazario Sauro
10	Via Piave
11	Via Roma
12	Via Stricciola
13	Via Suor Massima
14	Via Tesserà
15	Via Valeggio
16	Via delle Vigne
17	Vicolo del Portone

CATEGORIA II

1	Cascina Bussolina
2	Cascina Madonnina
3	Cascina Passarella
4	Cascina Speranza
5	Via Ciro Pollini

